

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.9.GEN.2011.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/07/CU6/C2

EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL

DECRETO-LEGGE 29.12.2011, N. 216 RECANTE

PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 4865)

Punto 6) Odg – Conferenza Unificata

Proroga dei termini per l'approvazione di manovre fiscali regionali in materia di
tassa automobilistica regionale - *pag. 2*

Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II
del d.lgs. n. 118/2011 - *pag. 4*

Salvaguardia del gettito IRAP e addizionale IRPEF derivante dalle manovre
fiscali regionali - *pag. 5*

Tassa automobilistica – interpretazione autentica decorrenza norma - *pag. 9*

Equiparazione fornitori - *pag. 10*

Patto di stabilità – adempimenti sanità - *pag. 11*

Rinvio fiscalizzazione trasferimenti regionali alle province - *pag. 12*

Impianti a fune – *pag. 13*

Proroga dei termini per l'approvazione di manovre fiscali regionali in materia di tassa automobilistica regionale

All'articolo 29, dopo il comma 14 è aggiunto il presente comma:

“14 bis. Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono determinare gli importi dei tributi regionali di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da approvare entro il 31 dicembre 2011.”

Motivazione

Il presente emendamento è teso ad assicurare alle Regioni la possibilità di disporre con legge l'eventuale rideterminazione degli importi della tassa automobilistica regionale a valere per l'anno 2012, nel rispetto dei limiti massimi di manovrabilità previsti dall'articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 (misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente), entro il 31 dicembre 2011.

L'attuale disciplina della tassa automobilistica regionale prevede, diversamente, che le Regioni debbano disporre l'eventuale rideterminazione degli importi del tributo entro il 10 novembre dell'anno precedente (art. 24, comma 1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504).

Tale proposta emendativa opera in piena coerenza con la deroga già concessa alle Regioni limitatamente all'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis del D.L. 18-9-2001 n. 347 e con le disposizioni di cui alla Legge 27 luglio, n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Riferimenti normativi

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 24 Poteri delle regioni

1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.



2. *Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale erariale vigenti alla data del 31 dicembre 1992.*

[...]

D.L. 18-9-2001 n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

Art. 4. Accertamento e copertura dei disavanzi.

[...]

3-bis. *Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è determinata con legge regionale. [...]*



Differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. n. 118/2011

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il presente comma:

“2. Il comma 1 dell'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” è così sostituito: Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dal 2013. ”.

Motivazione

In ragione della rilevanza delle disposizioni di cui al Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 e delle importanti ripercussioni che queste avranno, al fine di consentire alle Regioni di adeguarsi gradualmente e nel contempo garantire il necessario coordinamento tra il bilancio regionale e quello sanitario, si propone di posticipare l'applicazione delle stesse a partire dal 2013.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 , n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*
- 2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*



Salvaguardia del gettito IRAP e addizionale IRPEF derivante dalle manovre fiscali regionali

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 29-bis

Salvaguardia del gettito IRAP e Addizionale IRPEF derivante dalle manovre fiscali regionali

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n.68, recante

“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, il minore gettito relativo all'IRAP e all'addizionale IRPEF per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è compensato mediante attribuzione di risorse erariali alle Regioni a Statuto ordinario.

2. La compensazione di cui al comma 1 opera esclusivamente con riferimento al minore gettito relativo alle manovre fiscali in aumento adottate dalle singole Regioni a Statuto ordinario nell'esercizio dell'autonomia tributaria.”

Motivazione

Le disposizioni di cui agli artt.1 e 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 determinano rispettivamente la riduzione della base imponibile dell'IRPEF erariale, dispiegando altresì effetti sulla base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF (art. 1 e art. 2, comma 1) e la riduzione della base imponibile dell'IRAP (art. 2, comma 2), incidendo così in negativo sul gettito Addizionale IRPEF e IRAP.

Con riferimento alla disposizioni di cui agli art. 1 e art. 2, comma 1, si sottolinea che l'erosione del gettito relativa all'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF non determina una riduzione delle risorse complessivamente a disposizione della Regione, considerato che tale minor gettito è compensato da un equivalente aumento della quota di compartecipazione IVA attribuita alle Regioni nell'ambito del meccanismo previsto dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, e ripreso dal D.lgs. n. 6 maggio 2011, n. 68. Si deve sottolineare che la disposizione incide altresì sul gettito derivante dall'applicazione della manovra fiscale regionale, determinandone una riduzione.

La misura di cui all'articolo 2, comma 2 determina una riduzione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con la conseguente diretta erosione del gettito. Anche in questo caso, tuttavia, non



variano le risorse relative al gettito derivante dalle aliquote di base a disposizione della Regione, grazie all'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 e dal D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Analogamente alla prima fattispecie, l'art. 2, comma 2, determina invece una sostanziosa riduzione del gettito derivante dall'applicazione delle manovre fiscali regionali.

Tale riduzione del gettito derivante dalle manovre fiscali in aumento adottate dalle singole Regioni rende particolarmente gravosa la situazione delle Regioni che hanno approvato i Piani di rientro dal disavanzo sanitario e che con le manovre finanziarie regionali in aumento sono chiamate a coprire, parzialmente o integralmente, il disavanzo stesso.

In ragione di ciò, il presente emendamento è teso ad assicurare alle Regioni l'attribuzione di risorse compensative operando in piena coerenza con l'art. 11 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che stabilisce l'obbligo di compensazione degli effetti derivanti da interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali.

Riferimenti normativi

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011 , n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Art. 11 - Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione



sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e



delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.2

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 2 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni";

b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.



Tassa automobilistica – interpretazione autentica decorrenza norma

Al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” sono premesse le parole “A decorrere dal 1 gennaio 2012”.

Motivazione.

Si intende specificare che la disposizione di cui al comma citato - relativa alla definizione della sfera di competenza delle Regioni in materia di disciplina della tassa automobilistica - si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2012 - e non invece, come si potrebbe interpretare dalla lettura degli altri commi dell'articolo citato, a partire dal 1 gennaio 2013. La normativa proposta mira a dare la possibilità alle Regioni di intervenire tempestivamente nella definizione delle tariffe delle tasse automobilistiche, consentendo una maggiore capacità di differenziazione, anche in funzione anti-crisi.



Equiparazione fornitori

All'articolo 6, comma 5, del DPR 26.10.1972, n. 633 e successive modificazione, al secondo periodo, dopo le parole "agli enti ospedalieri" sono aggiunte le parole "agli enti regionali per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta istituiti dal servizio sanitario regionale".

Motivazione

Si intende equiparare i fornitori delle centrali di acquisti istituite all'interno dei servizi sanitari regionali ai fornitori delle aziende sanitarie ed ospedaliere, in relazione ai termini di versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).



Patto di stabilità – adempimenti sanità

“A decorrere dall’anno 2012 è esclusa dalle verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria previsti dal vigente ordinamento, con riferimento agli esercizi 2011 e seguenti, la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, tenuto conto della sua estraneità alla materia sanitaria e della specifica disciplina, anche sanzionatoria in caso di inadempienza, che regola il medesimo patto di stabilità interno”.

Motivazione

L’articolo stabilisce che in ragione della specificità della materia sanitaria, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori, si esclude che dal 2011 le verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria possano concernere il rispetto del Patto di stabilità interno.

Il comma 4 dell’articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

Motivazione

Occorre reintrodurre un coefficiente di correzione che pesi anche il miglioramento nel tempo degli indicatori.



Rinvio fiscalizzazione trasferimenti regionali alle province

La fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle Regioni a statuto ordinario è sospesa fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Motivazione

Si propone di posticipare la fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province al termine del completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011.



Impianti a fune

La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 è soppressa.

All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole “..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..” sono eliminate e le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

Motivazione

Si chiede di creare le condizioni affinché un Tavolo tecnico con il Governo scriva nuovi criteri per la valutazione dell'affidabilità delle strutture e superi il principio di “vita tecnica”.

Roma, 19 gennaio 2012

